



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 02-03-2021 n. 5

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI E SUCCESSIVA APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di marzo alle ore 19:00, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Giorgio Mariarosaria
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	Sindaco	Presente
Petrini	Alan	Consigliere	Presente
VITA	MICHELA	Consigliere	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	Consigliere	Presente
MARZIALETTI	LORENA	Consigliere	Presente
GENTILI	GIACOMO	Consigliere	Presente
Mancinelli	Lorenzo	Consigliere	Presente
LAURENZI	LORIS	Consigliere	Assente
CIMICA	RICCARDO	Consigliere	Presente
Ramadori	Marco	Consigliere	Presente
GENTILI	MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	Consigliere	Presente
Vecchi	Simone	Consigliere	Presente

Presenti: 12
Assenti : 1

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

Mancinelli Lorenzo
CIMICA RICCARDO
GIROLAMI FABIOLA



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il Sindaco, Michele Ortenzi, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Lorena Marzialetti e con la Giunta Comunale, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni che, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge n. 191/98, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RILEVATO che i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in argomento, da applicarsi a decorrere dall'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 360/1998, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006 (finanziaria anno 2007) il quale, testualmente dispone:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

ACCERTATO che, i Comuni possono deliberare la variazione di aliquota in oggetto, anche in mancanza dell'apposito Decreto con il quale il Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, e dell'Interno, in virtù del disposto dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998, il quale stabilisce, tra l'altro, l'aliquota massima applicabile per l'addizionale in argomento;

RIBADITO che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale ha competenza per "[...] f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote [...]", e che, il comma 142 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 sopracitata chiarisce che con regolamento, adottato, dunque, con delibera consiliare, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'Irpef, e stabilire, inoltre, soglie di esenzione in relazione a specifici requisiti reddituali, che pertanto rientrerà nella competenza dell'organo consiliare;

VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 27/02/2007 con la quale, nell'approvare il "*Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF*", si è determinata nella misura di 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale da applicare, per il comune di Montegiorgio, a partire dall'anno 2007, all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RICORDATO, inoltre, che, con la deliberazione consiliare n. 52 del 28/12/2007 si è determinata, nella misura di 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale da applicare, per il comune di Montegiorgio, nell'anno 2008, all'imposta sul reddito delle persone fisiche;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

CONSIDERATO, altresì, che, con la deliberazione consiliare n. 10 del 30/03/2009 si è determinata, nella misura di 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale da applicare, per il comune di Montegiorgio, nell'anno 2009, all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

ATTESO che, con delibera C.C. n. 18 del 28/04/2010 è stata confermata, per il Comune di Montegiorgio, l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento, anche per l'anno 2010;

DATO ATTO, inoltre, che con delibera del C.C. n. 21 del 31/05/2011 l'addizionale comunale all'Irpef è stata stabilita nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento anche per l'anno 2011;

VERIFICATO che con delibera C.C. n. 18 del 04/07/2012 è stata ribadita l'aliquota dello 0,8 (zero virgola otto) per cento a titolo di addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2012;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 19/09/2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef è stata confermata, anche per il 2013, nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento;

DATO atto che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dell'11/08/2014 l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef è stata confermata, anche per il 2014, nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento;

DATO atto, inoltre, che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/07/2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef è stata confermata, anche per il 2015, nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento;

DATO atto, infine, che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/4/2016 l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef è stata confermata, anche per il 2016, nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29/05/2017, eseguibile nei modi di legge, con la quale è stata stabilita l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2017, nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento);

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 21/03/2018, eseguibile nei modi di legge, con la quale è stata stabilita l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2018, nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento);

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2019, eseguibile nei modi di legge, con la quale è stata fissata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2019, nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento);

RICHIAMATA, infine, la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 23/06/2020, eseguibile nei modi di legge, con la quale è stata fissata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2020, nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento);



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

RICORDATO che, a mente dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148 del 14/09/2011, i Comuni, qualora intendessero introdurre un sistema di progressività nel proprio metodo di applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef possono, autonomamente, stabilire le aliquote utilizzando, esclusivamente, gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività;

VERIFICATO, inoltre, che per effetto dell'ultimo capoverso del citato art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, *"Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*;

ATTESE, per quanto sopra esposto, l'opportunità, l'utilità e la necessità di confermare e determinare, nella misura dello 0,8%, l'aliquota dell'addizionale comunale da applicare, per il Comune di Montegiorgio, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche nell'anno 2021;

RITENUTO, altresì, opportuno applicare l'esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per i contribuenti con reddito imponibile annuo non superiore ai 7.500,00 euro;

RICHIAMATA, allo scopo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16/02/2021 eseguibile nei modi di legge, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione 2021/2023. Proposta di determinazione di aliquote e tariffe IMU, TARI ed altri tributi comunali per l'anno 2021. Provvedimenti inerenti e conseguenti, e successiva approvazione"*, con la quale, tra l'altro, è stato deliberato *"Di mantenere invariata, in relazione al bilancio di previsione 2021/2023, l'aliquota, la soglia di esenzione le detrazioni e le agevolazioni applicabili ai fini della determinazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF rispetto a quanto già vigente per l'anno 2020"*;

DATO ATTO, inoltre, che il presente provvedimento costituisce atto vincolante per la redazione delle previsioni di entrata della risorsa *"Addizionale comunale all'Irpef"*, calcolate sulla base dell'aliquota qui di seguito approvata, il tutto propedeuticamente alle operazioni di adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del conseguente schema di bilancio 2021/2023;

CONSIDERATO come, l'entità della predetta aliquota sia, sostanzialmente, giustificata nel modo che segue:

- necessità di affrontare sempre maggiori spese per l'espletamento di fondamentali servizi istituzionali, causa l'aumento del costo di reperimento sul mercato delle forniture dei beni e dei servizi necessarie allo scopo;
- continuo incremento degli oneri da sostenere per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;
- assicurare adeguate coperture finanziarie al potenziamento degli interventi socio-assistenziali e culturali che l'amministrazione comunale intende attuare a favore delle fasce più deboli della popolazione (anziani, minori, disabili, ecc.);



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

RILEVATO che i trasferimenti statali, come provvisoriamente quantificati dal Ministero dell'Interno, di spettanza del Comune di Montegiorgio, non tengono conto, in alcun modo, dei sopraddebiti maggiori oneri;

ACCERTATO, dunque, che, anche al fine di consentire la regolare compilazione del bilancio di previsione dell'anno 2021 ed una corretta gestione di tutta l'attività amministrativa nel corso del corrente anno, appare inevitabile ricorrere all'adozione di misure volte a sostenere, adeguatamente, le finanze comunali;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prescrive quanto segue: **"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"**;

VISTO l'art. 1, comma 169, della medesima Legge n. 296/2006 con il quale è stato previsto che **"gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"**;

VISTO e richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, è stato differito al 31 gennaio 2021, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio, senza la necessità di adottare un'apposita e specifica deliberazione;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18/01/2021, il quale, all'art. 1, dispone un ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, a tutto il 31 marzo 2021;

TENUTO CONTO che la disciplina della pubblicazione degli atti regolamentari e tariffari è stato completamente ridisegnato con l'approvazione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, il quale, all'art. 15 bis, è intervenuto per riscrivere la precedente disciplina di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, stabilendo, sostanzialmente, quanto segue:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;

RICHIAMATA, sul punto, anche la Circolare n. 2/DF del MEF, Dipartimento delle Finanze, in data 22/11/2019, ad oggetto “Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;

VISTO l'art. 119, commi 1 e 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, a norma dei quali "1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";*

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 31/12/2020 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei Settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021*" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

PROPONE

1. DI APPROVARE la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.
3. DI CONFERMARE e di determinare, per quanto in premessa esposto e motivato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 360/1998 e dell'art. 1 comma 142, della Legge n. 296/2006 (finanziaria anno 2007), nella misura di 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali, l'aliquota dell'addizionale comunale da applicare, per il Comune di Montegiorgio, nell'anno 2021 – bilancio di previsione 2021/2023, all'imposta sul reddito delle persone fisiche.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

4. DI ESENTARE, dall'applicazione dell'imposta, i contribuenti aventi reddito imponibile IRPEF annuo non superiore ad 7.500,00 euro, significando, nel caso di superamento di suddetto limite, l'applicazione dell'addizionale al reddito complessivo.
5. DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione, nel rispetto sia di quanto contenuto nell'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, e secondo le istruzioni ed i chiarimenti impartiti con la Circolare MEF – Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019.
6. DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
Michele Ortenzi

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore ai Servizi Finanziari Lorena Marzialetti e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare, il tutto come meglio evidenziato nel documento allegato alla presente, contenente la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura;

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile dell'Area Servizi Economici-Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e correttezza amministrativa, e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Voti favorevoli: n: 8
- Voti contrari: n. 4 (Ramadori Marco, Gentili Massimiliano, Girolami Fabiola e Vecchi Simone);

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.

3. DI CONFERMARE e di determinare, per quanto in premessa esposto e motivato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 360/1998 e dell'art. 1 comma 142, della Legge n. 296/2006 (finanziaria anno 2007), nella misura di 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali, l'aliquota dell'addizionale comunale da applicare, per il Comune di Montegiorgio, nell'anno 2021 – bilancio di previsione 2021/2023, all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. DI ESENTARE, dall'applicazione dell'imposta, i contribuenti aventi reddito imponibile IRPEF annuo non superiore ad 7.500,00 euro, significando, nel caso di superamento di suddetto limite, l'applicazione dell'addizionale al reddito complessivo.

5. DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione, nel rispetto sia di quanto contenuto nell'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, e secondo le istruzioni ed i chiarimenti impartiti con la Circolare MEF – Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019.

6. DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

In considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa dell'Ente;

Con separata votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri presenti la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Consiglieri votanti: n° 8;
- Consiglieri astenuti: n° 4 (Ramadori Marco, Gentili Massimiliano, Girolami Fabiola, Vecchi Simone);
- Voti favorevoli: n° 8;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

5. BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI E SUCCESSIVA APPROVAZIONE

SINDACO

Passiamo al quinto punto bilancio di previsione 21-23 determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2021. Provvedimenti inerenti e conseguenti e successiva approvazione. Relazione Lorena Marzialetti.

ASS. MARZIALETTI

Allora stessa situazione, come per l'IMU anche per l'addizionale comunale rimane la stessa aliquota, la stessa soglia di esenzione di reddito, rimane in pratica tutto invariato rispetto al 2020 per lo stesso motivo di cui parlavamo prima.

SINDACO

Interventi? Massimiliano Gentili.

CONS. GENTILI

Qui lo stesso avanziamo questo tipo di osservazione, noi comprendiamo perfettamente la rigidità che il bilancio presenta perché tutte le volte che c'è la relazione del revisore dei conti e del responsabile dell'ufficio ragioneria, parlano appunto della rigidità del bilancio e quindi pur comprendendo la rigidità del bilancio del Comune di Montegiorgio troviamo iniqua in un momento particolare come questo appunto che stiamo vivendo un'applicazione dell'aliquota Irpef a fascia unica. L'aliquota IRPEF e 0.8 x 1000 mi sembra che è fin da quando è stata istituita nel 2007. Ora però è lo stesso discorso che facevamo prima, nel senso in questo momento così particolare, così emergenziale applicare un'aliquota unica per tutte le tipologie di reddito credo che sia il massimo dell'iniquità. Credo che si poteva fare in questo momento particolare, poi mica deve essere la normalità, stiamo vivendo l'emergenza e facciamo una cosa particolare pure noi nell'emergenza, poi dopo torniamo alla normalità per carità. Crediamo che si poteva provare a rispondere con la progressività fiscale della capacità del contribuente. La progressività che la norma nazionale prevede, che parecchi Comuni hanno fatto quest'anno proprio in considerazione della pandemia che ha stravolto i redditi familiari, potevate appunto applicare questa progressività scaglionata per fasce di reddito. Mi si dice non si può fare perché rigido, è talmente rigido, una progressività dell'imposta può portare a degli squilibri di bilancio oppure non abbiamo le risorse necessarie per poter fare una progressività dell'imposta.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Allora si poteva andare a individuare delle fasce deboli, tipo i lavoratori part-time, i lavoratori stagionali, lavoratori che hanno perso il lavoro, lavoratori che stanno in cassa integrazione, potevate guardare quella tipologia reddituale alzando un pochetto la soglia dell'esenzione da 7.500 a portarla a 7.500+ x e allora in questo modo la fascia più colpita da questa maledetta pandemia era attenzionata da parte dell'Amministrazione Comunale. Non è stato fatto, la cosa è che non ci avete nemmeno provato. Vi siete fermati sulla rigidità di bilancio e dire noi più di questo non possiamo fare punto e basta e non ci avete nemmeno provato, tenendo purtroppo conto che tutta la regione Marche, tutta l'Italia, PIL meno 8,9 % e quindi purtroppo anche purtroppo anche Montegiorgio, è un paese che si sta impoverendo, ma non solo Montegiorgio, nel complesso. Pensiamo che su questo aspetto qui dell'Irpef ci poteva stare un attimino un po' più di attenzione. Non c'è stato nessun tentativo da parte vostra di immettere questa novità, questa innovazione limitata a questo periodo, questo contestiamo, quindi noi a questa proposta votiamo contro. Ripeto, ci sono Comuni che quest'anno hanno applicato la progressività dell'imposta. Grazie.

SINDACO

Altri interventi? Come ho già detto prima torno a ribadire che essendo una pandemia mondiale, chi per primo deve occuparsi della situazione economica è lo Stato Italiano. Nel momento in cui lo Stato Italiano garantirà ai Comuni nel Fondo di Solidarietà delle risorse aggiuntive per andare incontro alle esigenze delle persone difficoltà, il Comune di Montegiorgio sarà ben lieto di operare per far sì che queste risorse possano essere dedicate effettivamente come diceva adesso il Consigliere Gentili a tutte quelle situazioni di necessità che sono derivate da questo stato di pandemia. Siccome lo Stato centrale questo non lo fa, il Comune di Montegiorgio per quello che è proprio bilancio non può operare diversamente da come sta facendo e quindi ribadiamo la bontà della decisione presa, perché noi ci teniamo a mantenere tutti i servizi che il Comune ha sempre erogato e continua ad erogare, soprattutto in settori che sono strategici in questa fase come il settore servizi sociali, come settore della scuola. Pertanto confermiamo comunque la validità del provvedimento preso. Quindi possiamo passare alla votazione. Chi è contrario? Marco Ramadori, Massimiliano Gentili, Fabiola Girolami, Simone Vecchi. Chi è favorevole? Gli altri.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI: 4 (Ramadori, Gentili, Girolami, Vecchi)

ASTENUTI: 0

SINDACO



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Immediata esecutività. Chi si astiene? Marco Ramadori, Massimiliano Gentili, Fabiola Girolami, Simone Vecchi. Chi è favorevole? Tutti gli altri.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 4 (Ramadori, Gentili, Girolami, Vecchi)



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 24-02-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 24-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 24-02-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Michele Orteni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

In data 23-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 02-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 23-03-2021 al 07-04-2021 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giorgio Mariarosaria